

Salvatore Esposito – Maddalena Esposito
Francesco Esposito

SICUREZZA CONDOMINIO

AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 106/2009



MANUALE PER CONDOMINI ED AMMINISTRATORI
CON ESEMPI SVILUPPATI DI CASI APPLICATIVI

CD-ROM INCLUSO

CON MODULISTICA IN MATERIA
DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
E RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

The logo for GRAFILL, featuring a stylized graphic of a person or object above the word 'GRAFILL' in a bold, sans-serif font.

S. Esposito – M. Esposito – F. Esposito
SICUREZZA CONDOMINIO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 106/2009

ISBN 13 978-88-8207-401-2
EAN 9 788882 074012

Professione Sicurezza, 13
Prima edizione, settembre 2010

Esposito, Salvatore <1951->
Sicurezza Condominio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 / Salvatore Esposito, Maddalena Esposito,
Francesco Esposito. – Palermo : Grafill, 2010.
(Professione Sicurezza ; 13)
ISBN 978-88-8207-401-2
1. Condominio – Sicurezza. I. Esposito, Maddalena <1982->.
II. Esposito, Francesco <1984->. SBN Pal0229059
690.22 CDD-22
CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313
Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Professione Sicurezza, collana diretta da Vincenzo Mainardi

Finito di stampare nel mese di settembre 2010

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

A Franco

INDICE

INTRODUZIONE	p.	9
PREMESSA	"	11
1. IL D.LGS. N. 81/2008 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 106/2009	"	13
2. IL CONDOMINIO: NOZIONI GIURIDICHE PRELIMINARI	"	15
■ L'Amministratore del condominio	"	15
■ Nomina	"	16
■ Revoca	"	17
■ I compiti	"	17
■ Responsabilità	"	18
3. L'AMMINISTRATORE – DATORE DI LAVORO	"	19
4. LA CHIAVE DI LETTURA NELL'ARTICOLO 3, COMMA 9	"	23
■ Opportunità per gli amministratori, quali datori di lavoro, di attenersi in toto agli articoli di cui al Titolo I	"	24
5. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL CONDOMINIO	"	27
6. GLI ELEMENTI DA TENER PRESENTE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	"	30
7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEL CONDOMINIO	"	33
■ Sezione IV – Formazione, Informazione e Addestramento	"	33
<i>Articolo 36 (Informazione ai lavoratori)</i>	"	33
<i>Articolo 37 (Formazione ai lavoratori)</i>	"	34
8. I LUOGHI DI LAVORO	"	36
9. IMPIANTO ELETTRICO	"	39
10. ATTREZZATURE. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE (DATORE DI LAVORO)	"	42
■ Tagliaerba – Valutazione dei rischi	"	43
■ Tagliaerba trattorino – Valutazione dei rischi	"	44

■ Decespugliatore – Valutazione dei rischi	p.	45
■ Attrezzi manuali – Valutazione dei rischi	"	46
■ Scale semplici portatili – Valutazione dei rischi	"	47
■ Trabattello – Valutazione dei rischi	"	50
11. PULIZIE. VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE L'AMMINISTRATORE DEVE EFFETTUARE	"	52
■ Idropulitrice e aspirapolvere	"	54
12. CENTRALE ELETTRICA	"	56
■ Denuncia dell'impianto termico	"	57
■ Manutenzione dell'impianto termico	"	59
■ Verifiche dell'impianto termico	"	59
13. ASCENSORE	"	63
■ Omologazione	"	64
■ Verifiche periodiche	"	64
■ Verifiche straordinarie	"	65
■ Manutenzione	"	65
■ Libretto	"	65
14. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	"	67
15. DPI. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI	"	69
■ Obblighi dell'Amministratore datore di lavoro	"	69
■ Obblighi dei lavoratori	"	70
16. L'ISPETTORE DELL'AZIENDA SANITARIA ARRIVA NEL CONDOMINIO...	"	72
■ L'ispezione nel condominio nel rispetto del D.Lgs. n. 758/1994 e s.m.i.	"	72
■ Sospensione lavori	"	73
■ Informativa di reato ai sensi del 347 c.p.p.	"	74
■ Verifica dell'adempimento	"	75
■ Ammissione al pagamento in sede amministrativa	"	75
■ Estinzione del reato	"	76
17. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE NEL CASO DI INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9	"	77
■ Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro	"	77
<i>Sezione I – Misure di tutela e obblighi</i>	"	77
<i>Sezione II – Valutazione dei rischi</i>	"	84
<i>Sezione III – Servizio di prevenzione e protezione</i>	"	85
<i>Sezione V – Sorveglianza sanitaria</i>	"	88
<i>Sezione VI – Gestione delle emergenze</i>	"	90
<i>Sezione VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori</i>	"	92

18. L'AMMINISTRATORE – COMMITTENTE	p.	96
19. L'AMMINISTRATORE NELLA QUALITÀ DI COORDINATORE	"	99
■ Requisiti	"	99
■ Obblighi.....	"	100
20. IL CALCOLO DEGLI UOMINI-GIORNO	"	103
■ Primo criterio	"	103
■ Secondo criterio	"	103
21. CHE COS'È IL DURC	"	105
22. ESECUZIONE DI LAVORI EDILI		
ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO	"	106
■ In caso di lavori edili da effettuare in un condominio, che fare?.....	"	106
■ Primo caso	"	107
<i>Le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori</i>	"	108
■ Secondo caso	"	110
<i>Le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori</i>	"	111
■ Terzo caso	"	113
<i>Le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori</i>	"	114
■ Conclusioni	"	115
23. ARTICOLO 26: L'AMMINISTRATORE		
QUALE DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE	"	117
24. LAVORI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO X:		
REDAZIONE DUVRI	"	119
25. LAVORI EDILI NEL CONDOMINIO		
PRIVO DI AMMINISTRATORE	"	124
■ Cosa fare se è necessario effettuare lavori di edilizia nel condominio?	"	125
■ Primo caso	"	126
■ Secondo caso	"	127
■ Terzo caso.....	"	129
■ Conclusioni	"	130
26. LA RIMOZIONE DEI MATERIALI		
IN CEMENTO-AMIANTO NEL CONDOMINIO	"	132
■ L'amianto.....	"	132
■ L'amianto nel condominio	"	133
■ L'Amministratore pro-tempore: che fare?.....	"	134
■ Certificazione della struttura bonificata	"	134
27. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE		
NELLA RIMOZIONE DELL'AMIANTO	"	135
■ Primo caso	"	135

■ Secondo caso	p.	137
■ Terzo caso.....	"	139
■ Quarto caso	"	140
28. AUTORIMESSA CONDOMINIALE.....	"	143
■ Autorimessa con capacità non superiore a nove autoveicoli.....	"	143
■ Autorimessa con capacità superiore a nove autoveicoli.....	"	144
MODULISTICA	"	146
■ Autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio.....	"	146
■ Verbale consegna DPI.....	"	148
■ Diffida mancato utilizzo DPI.....	"	149
■ Comunicazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi	"	150
■ Nomina medico competente	"	151
■ Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	"	152
■ Svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.....	"	154
■ Verbale di assemblea per l'elezione dell'RLS	"	156
■ Rinuncia nomina/elezione RLS	"	157
■ Verbale di riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi.....	"	158
■ Designazione addetti primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.....	"	159
■ Autocertificazione	"	160
■ Delega del Committente al Responsabile dei lavori.....	"	161
■ Notifica preliminare	"	162
■ Aggiornamento notifica preliminare	"	163
■ Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione	"	164
■ Esempio di contratto d'opera.....	"	165
■ Esempio di contratto d'appalto.....	"	168
■ Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali	"	172
■ Documento di Valutazione dei Rischi	"	177
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	"	198
BIBLIOGRAFIA	"	213

INTRODUZIONE

Da oltre vent'anni mi occupo dei problemi inerenti la sicurezza dei lavoratori poiché nella mia Azienda Sanitaria svolgo funzioni ispettive in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quando si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro il pensiero va subito al settore edile perché è quello di cui si parla di più. In realtà vi sono altri settori quali la scuola e la sanità dove spesso gli infortuni sono superiori a quelli dell'edilizia ma nessuno ci fa caso. Tra i settori interessati dal problema sicurezza c'è anche il *condominio*, che nell'opinione comune non è visto come luogo di lavoro, ma come scenario di litigio e riunioni. Mentre mi cimentavo a scrivere un articolo sul condominio, un mio amico mi ha detto, quasi stupito: *“Che c'entra il condominio con la sicurezza? Nel nostro, abbiamo un portiere tutto fare, paghiamo i contributi ma non capisco la sicurezza, non siamo né un cantiere, né un'azienda!”*.

Riflettere sulla disinformazione che c'è in merito mi ha ulteriormente spinto a trattare l'argomento. Questo problema può sembrare un argomento di poco conto finché non si verifica un infortunio di una certa gravità; in quel momento si individuano le responsabilità dei condomini o dell'amministratore a seconda dei casi.

I problemi che assillano gli amministratori dei condomini in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono molteplici e per questo ho cercato di trattarli con la collaborazione dei miei figli in maniera semplice, dal punto di vista ispettivo, tecnico e giuridico.

È indispensabile fare una distinzione, per evitare confusioni che, nella materia trattata non mancano, tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, e tra lavoratori che rientrano o meno nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Ciò è determinante per individuarne le varie funzioni che l'amministratore o i condomini andranno ad assumere e le normative da applicare, i dettami normativi cui adempiere.

Ho voluto coinvolgere in questo lavoro i miei figli, nella speranza che, un giorno, possano continuare a dare un contributo per la realizzazione dell'ambizioso sogno di una società in cui gli infortuni saranno solo casuali e non causali.

Voglio concludere ricordando, e di ciò sono sempre più convinto, che in Italia la sicurezza cammina su due binari: sul primo viaggia la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sul secondo la giurisprudenza. Già la Corte di Cassazione ha fatto rilevare che in materia di sicurezza sul lavoro è necessario distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno; quindi, anche se la normativa non fissa alcuni obblighi, sarebbe necessario che chi è responsabile valutasse l'opportunità di attenersi comunque a tali obblighi.

PREMESSA

La sicurezza sui luoghi di lavoro è una delle problematiche più importanti e scomode del nostro Paese. Ogni anno si registra un alto numero di morti bianche e di infortuni più o meno gravi in fabbriche, cantieri, scuole, uffici... Anche il condominio deve rientrare in questa lista, dal momento che nasconde una lunga serie di rischi sia per la salute che per la sicurezza di chi lavora, quali cadute dall'alto, rischi elettrici e biologici, molto spesso sottovalutati o assolutamente non considerati.

Già dal lontano 1994, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 (ora abrogato dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), il condominio era entrato di diritto nel campo di applicazione della normativa per la tutela della sicurezza dei lavoratori, in particolar modo nei riguardi di quei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato. Tale tutela è stata poi estesa (Circolare esplicativa del Ministero del lavoro 5 marzo 1998, n. 30) anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio con mansioni affini a quelle dei portieri, quali giardinieri e addetti alle pulizie.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha ulteriormente ribadito quanto già previsto dalle normative precedenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro all'interno del condominio.

Il perno centrale della sicurezza *all'interno del condominio inteso come "azienda"*¹ è rappresentato dall'amministratore di condominio pro tempore. Nelle more dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'amministratore, infatti, può assumere le seguenti funzioni:

- **datore di lavoro**, definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (omissis)"*, nel caso in cui il condominio (inteso come azienda o unità produttiva) abbia alle proprie dipendenze almeno un lavoratore subordinato;
- **committente**, definito dall'articolo 89, comma 1, lettera *b*) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. quale *"soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"*, quando il condominio commissiona, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di

¹ Cfr. articolo 2, comma 1, lettera *c*), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che definisce l'azienda: *"il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato"*.

- ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei;
- **datore di lavoro – committente**, quando, in presenza di un lavoratore subordinato dipendente del condominio, affida *“lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima (omissis)”*.

Il nodo cruciale nella figura dell’amministratore di condominio datore di lavoro è rappresentato dall’articolo 3, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale *“ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III”*. Questo rende l’amministratore di condominio un datore di lavoro “particolare” rispetto ad “altri” datori di lavoro.

A tal fine, proprio per rimarcare la differenza tra ciò che è *obbligatorio* e ciò che è *opportuno* in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si è voluto affrontare il problema della sicurezza all’interno dei condomini anche al di fuori del campo di applicazione dettato dal predetto articolo 3, comma 9, così da agevolare quegli amministratori di condominio che vorranno adempiere in toto alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il presente volume è stato redatto con la consapevolezza che i problemi inerenti la sicurezza nei condomini e le relative responsabilità dell’amministratore pro tempore sono una materia ostica.

Per questo motivo le funzioni che possono essere assunte dall’Amministratore di Condominio sono state trattate separatamente, così da agevolare la lettura e migliorare la comprensione delle responsabilità conseguenti alle funzioni assunte.

CAPITOLO 1

IL D.LGS. N. 81/2008**MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 106/2009**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono stati abrogati, oltre ad alcuni decreti degli anni '50 come il D.P.R. n. 547/1955; D.P.R. n. 164/1956 e D.P.R. n. 303/1956, colonne portanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche i seguenti decreti legislativi: D.Lgs. n. 277/1991, D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 493/1996, D.Lgs. n. 494/1996 e D.Lgs. n. 187/2005. Nato sull'onda dell'emotività e per dare una risposta immediata all'opinione pubblica a seguito dei numerosi incidenti sul lavoro e delle molteplici morti bianche (vedi il caso Thyssen Krupp), *il D.Lgs. n. 81/2008 è parso, agli occhi degli addetti ai lavori, subito incompleto e spesso impreciso.*

Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, nato anch'esso rapidamente per via dei tempi stretti imposti dalla Legge delega n. 123/2007, è riuscito solo in parte a correggere gli errori commessi nella stesura del D.Lgs. n. 81/2008.

Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come già individuato nell'abrogato D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., ha come attore principale il datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), ai sensi dell'articolo 28 o dell'Autocertificazione ai sensi dell'articolo 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'elaborazione del documento è un obbligo del datore di lavoro che non può essere delegato ad altri soggetti, così come la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione, *“anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”*.

Una delle integrazioni apportate all'articolo 28, D.Lgs. n. 81/2008 dal D.Lgs. n. 106/2009 è rappresentata dal comma 1-bis, con il quale viene sancito che: *“la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010”*.

Il legislatore, con il D.Lgs. n. 106/2009, ha finalmente posto fine alla spinosa problematica della data certa da apporre sul Documento Valutazione dei Rischi o sull'Autocertificazione. Secondo quanto sancito dall'articolo 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la data certa deve essere attestata mediante sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, RSPP, RLS o dall'RLST (quando non è stato eletto l'RLS) e medico competente (se previsto). Sempre secondo il comma 3-bis dell'articolo 28, il documento deve essere redatto, in presenza di nuova impresa, entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività.

Il D.Lgs. n. 106/2009 emanato per correggere il D.Lgs. n. 81/2008, ha lasciato inalterato il modello di valutazione del rischio già previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, apportando invece variazioni, che sarà trattato a proposito delle prescrizioni a carico del datore di lavoro.

Degna di nota è la definizione di lavoratore nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., articolo 2, comma 1, lettera a) *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (omissis)”*.

Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si applica sia al settore privato che pubblico e a tutte le tipologie di rischio; in riferimento al mondo del condominio si specifica che nei confronti dei *“lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37”* (articolo 3, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applica (articolo 17, comma 1):

- a) ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi;
- b) ai lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso;
- c) ai lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati);
- d) ai lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.

Da ciò si evince che ex articolo 3, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre al personale “portiere”, rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati anche i lavoratori subordinati di cui alle lettere a), b), c) e d).

Se è vero che il D.Lgs. n. 106/2009 ha dato una “limatura” al D.Lgs. n. 81/2008, è anche vero che bisogna ancora lavorare per raggiungere degli ottimi traguardi nella valutazione dei rischi, compito demandato dal legislatore al datore di lavoro.

Per giungere ad una valutazione dei rischi tale da eliminare i pericoli e, quando ciò non è possibile, quantomeno ridurli, è opportuno che il datore di lavoro abbia un'adeguata formazione in merito.